

Statuto dell'Associazione di Volontariato non lucrativa di utilità sociale "IL CUORE DELLA MONTAGNA ODV" Castelnovo Monti - Reggio E.

TITOLO 1°

Art. 1

E' costituita l'Associazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale denominata "IL CUORE DELLA MONTAGNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" per la lotta alle malattie cardiovascolari (in forma breve IL CUORE DELLA MONTAGNA ODV).

L'Associazione ha il seguente emblema grafico: La Pietra di Bismantova affiancata da un cuore.

L'organizzazione ha provvisoriamente la sede presso il Servizio di Cardiologia dell'Ospedale S. Anna di Castelnovo Monti (Reggio E.) via Roma.

L'Associazione ha una durata illimitata.

Art. 2

L'Associazione "Il cuore della montagna odv" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi nazionali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione può aderire ad organizzazioni simili già esistenti sul territorio nazionale ed internazionale o ad altre organizzazioni o coordinamenti che operano per fini solidaristici, assistenziali o altruistici senza scopo di lucro attraverso un impegno di solidarietà e volontariato.

L'organizzazione si articola sul territorio della montagna reggiana.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 5 del presente statuto (e art. 5 del codice del terzo settore), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione medesima.

L'Associazione può redigere regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti.

TITOLO 2° Finalità dell'Associazione

Art. 4

L'Associazione di volontariato persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale; inoltre è apartitica, non confessionale e non ha alcun scopo di lucro.

L'attività dell'associazione e dei soci è svolta gratuitamente in favore di terzi con l'esclusivo intendimento di sviluppare e possibilmente potenziare la lotta alle malattie cardiovascolari, con precisi e specifici interventi nel campo epidemiologico diagnostico, terapeutico, educativo ed assistenziale, secondo i fini che si prefiggono col presente statuto.

Art. 5

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

Le specifiche finalità che l'Associazione si propone sono:

- Attività epidemiologica e preventiva, consistente nell'individuazione ed attuazione di indagini statistiche del settore, nell'ambito del territorio in cui opera la stessa organizzazione, onde produrre interventi di educazione sanitaria e di lotta contro i fattori di rischio, nonché un'attenta valutazione dell'assistenza sanitaria al fine di ridurre l'incidenza e la mortalità delle malattie cardiovascolari.
- L'attività di adeguamento tecnologico, con lo specifico obiettivo di sollecitare il potenziamento in qualità e quantità delle attrezzature cardiologiche delle unità operative di cardiologia esistenti nel territorio di operatività dell'Associazione.
- Attività di adeguamento delle strutture cardiologiche nell'intento di programmare l'adeguamento ai reali bisogni della collettività, affinché esse abbiano quelle caratteristiche necessarie ed indispensabili al rispetto della condizione del malato.
- Attività di assistenza riabilitativa, fisica e psicologica dopo il manifestarsi della patologia
- Attività di assistenza finalizzata al superamento delle difficoltà burocratiche per la tutela dei diritti del malato.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

TITOLO 3°

Art.6 Aderenti

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono aderenti all'Associazione tutte le persone di ambo i sessi, maggiorenni, che condividono le finalità dell'organizzazione e che siano mossi da spirito di solidarietà e che accettino, senza riserva alcuna, il presente statuto e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota associativa costituisce a tutti gli effetti richiesta di adesione.

I termini di adesione all'Associazione si possono articolare nel seguente modo:

socio ordinario, sostenitore, benemerito, a secondo l'entità delle quote di associazione:

- Socio ordinario: da € 15,50 a 51,13
- Socio sostenitore: € 52,00
- Socio benemerito: oltre € 52,00

Tutti i soci hanno pari diritto di voto onde garantire la massima democraticità dell'organizzazione.

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsati dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero

dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Art. 7

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di esaminare e approvare il bilancio nonché tutti gli altri diritti che regolano le ODV.

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto di informazione e di controllo degli atti e documenti stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Gli aderenti all'Associazione hanno il diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute in conseguenza dell'attività prestata su preciso mandato degli organi competenti.

Art. 8

Gli aderenti all'associazione devono svolgere diligentemente la propria attività, in modo personale, spontaneo e gratuito.

Il comportamento verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà e nel contempo attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere eletti come membri delle cariche sociali i soci che in qualche modo siano eletti in Enti Locali, Province, Regioni o nello Stato Centrale.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 9

L'aderente all'associazione che contravviene agli obblighi ed ai doveri previsti dallo Statuto può essere dichiarato escluso dall'associazione.

Il provvedimento di esclusione viene adottato dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato preventivamente le eventuali giustificazioni della persona interessata.

Contro il provvedimento di esclusione, l'aderente può produrre entro 30 giorni dalla comunicazione ricorso al Consiglio dei Probiviri, il quale decide in merito in via definitiva.

Gli aderenti receduti o esclusi dalla Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul patrimonio dell'Associazione, in ossequio a quanto stabilito dall'art.37 del Codice Civile.

TITOLO 4°. Organi dell'Associazione

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'assemblea degli aderenti
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente
- d. Il Segretario
- e. L'Organo di controllo
- f. Il Comitato dei Probiviri
- g. Il Comitato Scientifico
- h. Il Presidente Onorario

Art. 11.

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione

Art. 12.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza, nonché per trattare argomenti che fossero richiesti ed indicati per iscritto dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 degli aderenti. In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. L'assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale:

- a. per discutere ed approvare i programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo
- b. per discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e per ratificare l'ammontare delle quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo o deliberare quote diverse.
- c. per procedere alla nomina di tutte le cariche sociali
- d. per approvare i regolamenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria degli aderenti si deve ritenere regolarmente costituita e valida a deliberare:

- e. in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà + uno degli aderenti.
- f. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti o rappresentati.

Art. 13.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo o qualora sia necessario:

- a. discutere, esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello statuto vigente.
- b. deliberare lo scioglimento dell'associazione con le formalità richieste dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria si deve ritenere regolarmente costituita e valida a deliberare:

- a. con la presenza di almeno la metà + uno degli aderenti presenti o rappresentati.
- c. Le delibere sono valide se espresse con voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti o rappresentati.

Art. 14.

L'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente anziano, mentre funge da segretario il segretario dell'associazione. Sia per l'Assemblea ordinaria che straordinaria si osservano le seguenti disposizioni:

- a. è ammessa la rappresentanza per delega;
- b. I componenti del consiglio direttivo e i Sindaci non possono essere delegati a rappresentare gli altri aderenti;
- c. le elezioni, normalmente si fanno per alzata di mano;
- d. le elezioni si fanno per appello nominale o per scheda segreta quando ne faccia richiesta almeno 1/5 degli aderenti o rappresentanti;
- e. Il voto sarà espresso con scheda segreta quando si tratteranno argomenti che riguardano i componenti del consiglio direttivo ed i Sindaci. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 15. Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea, si compone di almeno sette membri e può essere ampliato in sede di nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli aderenti all'Associazione e durano in carica per un periodo non superiore a tre anni.

Nella prima riunione del consiglio Direttivo vengono eletti, nel suo seno, il Presidente, fino ad

un massimo di due vice-presidenti, un Segretario.

Il Vice-Presidente anziano sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento; lo sostituisce anche in caso di dimissioni fino alla successiva seduta del Consiglio Direttivo che provvederà ad eleggere il nuovo Presidente.

Il Presidente onorario in carica è componente di diritto del consiglio Direttivo con diritto di voto. Un componente del Comitato Scientifico partecipa con diritto di voto al consiglio Direttivo. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 16.

Il consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

E' quindi fra l'altro di sua spettanza:

1. la gestione dell'associazione comprensiva dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. di fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
3. di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti;
4. di determinare il programma di lavoro in base alle linee indicate dall'assemblea degli aderenti contenute nel programma generale da essa approvato;
5. di coordinare le attività, promuovendo le iniziative più appropriate ed opportune per il raggiungimento dei fini sociali;
6. di deliberare circa l'ammissione ed il recesso ovvero l'esclusione dall'associazione;
7. di convocare l'Assemblea degli aderenti
8. di fissare le quote associative a carico degli aderenti, che dovranno essere presentate all'assemblea per la loro approvazione o per una diversa proposizione;
9. di ratificare nella prima seduta e comunque entro il termine di 15 giorni dalla loro emanazione i provvedimenti di propria competenza che eventualmente potessero essere esercitati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
10. di amministrare il patrimonio dell'associazione, decidendo su tutte le questioni che non siano di pertinenza o di competenza dell'assemblea degli aderenti.

Art. 17.

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che le circostanze lo esigano, oppure su richiesta di un terzo dei componenti del consiglio

Direttivo.

La convocazione è fatta di norma a mezzo lettera in tempi utili affinché i componenti del consiglio Direttivo o i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le sedute del consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando lo richieda un terzo dei componenti del consiglio Direttivo.

Art. 18. Il Presidente

Il Presidente del consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione.

E' quindi autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni, da Istituti di credito, da Aziende e da privati cittadini pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandole quietanza liberatoria.

Il Presidente ha inoltre le seguenti facoltà:

1. di girare per lo sconto ad Istituti di credito cambiali ed altri effetti di commercio ricevuti;
2. di stare in causa e nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
3. Il Presidente dà esecuzione alle delibere delle Assemblee e del consiglio Direttivo; firma giatti ed i contratti sociali, nonché gli assegni di conto corrente

ed inoltre sorveglia il buon andamento dell'Amministrazione, e può delegare ad altri la firma degli assegni sui conti correnti bancari e postali.

4. Il Presidente (od un suo delegato del consiglio Direttivo) fa parte di diritto del Comitato Scientifico con diritto di voto.

Art. 19. Il Segretario.

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla regolare tenuta e dall'aggiornamento dei registri degli aderenti che prestano la loro attività di volontariato secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- redige i verbali delle Assemblee degli aderenti, quelle del consiglio Direttivo, trascrivendoli negli appositi registri;
- propone al consiglio Direttivo lo schema di bilancio consuntivo e preventivo;
- provvede alla regolare tenuta dei registri contabili dell'Associazione ed alla conservazione della documentazione oggetto delle operazioni.

Art. 20. Organo di controllo

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti scelti anche tra gli aderenti e nominati dall'Assemblea a maggioranza.

I sindaci durano in carica tre anni e sono eleggibili per due mandati consecutivi.

I sindaci hanno i poteri e svolgono le funzioni proprie degli organi di controllo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli (attività di interesse generale), (attività diverse), (raccolta fondi) e (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, o per autonoma determinazione l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte dell'assemblea, all'organo di controllo; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21. Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti a maggioranza dall'assemblea, anche tra persone estranee all'associazione.

Nella loro prima seduta eleggono il Presidente del Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le eventuali controversie che dovessero nascere tra gli aderenti, tra questi e l'associazione ed i suoi organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri giudica ex bene ed aequo senza formalità di procedure ed il loro giudizio è inappellabile.

Art. 22. Comitato Scientifico.

- a. I componenti il Comitato Scientifico sono eletti tra i soci iscritti in numero minimo di tre dall'assemblea degli aderenti all'associazione.
- b. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente Onorario e può essere eletto nel suo seno fino ad un massimo di due vice-presidenti.
- c. Il Comitato Scientifico rimane in carica per un periodo non superiore a tre anni ed è rieleggibile per due volte consecutivamente.
- d. Il ruolo del comitato scientifico consiste nel compiere studi, ricerche, approfondimenti statistiche sulla materia di cui all'art. 6 del presente statuto.
- e. Il Presidente dell'Associazione o un suo vice fa parte di diritto del Comitato Scientifico con diritto di voto.
- f. Il Presidente onorario o un suo vice fa parte di diritto del Comitato Direttivo con diritto di voto.
- g. Le attività del Comitato Scientifico devono essere sottoposte al vaglio e all'approvazione del consiglio Direttivo, anche al fine di un loro finanziamento.

Art. 23. Il Presidente Onorario

Il Presidente onorario viene eletto dall'assemblea degli aderenti e scelto tra personalità illustri che hanno aderito all'associazione.

Rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente onorario ha il compito di presiedere il Comitato Scientifico e fa parte di diritto del consiglio Direttivo con diritto di voto.

Art. 24. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche assunte in seno all'Associazione sono gratuite.

Art. 25. Il Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio Direttivo e con l'ausilio del Segretario dell'associazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre, successivamente, all'approvazione dell'assemblea degli aderenti.

Il bilancio consuntivo deve evidenziare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti dall'associazione e le spese sostenute nell'esercizio.

Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro ed approssimativo le possibili entrate e spese che si prevedono di registrare nell'arco della gestione futura.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Le risorse economiche che formeranno i bilanci potranno essere costituite dalle seguenti voci:

1. quote associative degli aderenti;
2. contributi elargiti da Privati, dallo Stato, da Enti Pubblici e da Pubbliche Istituzioni;
3. contributi derivati da organismi internazionali;
4. donazioni, lasciti testamentari e non legati, legati ed altri diritti reali di godimento;
5. rimborsi derivati da convenzioni;
6. rendite da beni immobili e mobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
7. ed ogni altra risorsa economica non prevista nelle precedenti voci.

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 3 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Il patrimonio dell'Associazione, come indicato all'art. 8 del codice del terzo settore, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge (art.14 del codice del terzo settore), lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO 5

Art. 26. Responsabilità dell'associazione.

L'associazione risponde con i propri beni dei danni eventualmente causati per inosservanza di convenzioni e di contratti stipulati ed è applicabile l'art. 38 del Codice Civile.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell'associazione stessa.

Assicura altresì i propri aderenti, in quanto e se prestano attività di volontariato per conto

dell'associazione, contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività medesima.

TITOLO 6

Art. 27. Devoluzione dei beni

I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una organizzazione di volontariato, associazioni con finalità simili a quelle del presente statuto, da indicare dall'assemblea degli aderenti al momento dell'approvazione del bilancio definitivo di liquidazione.

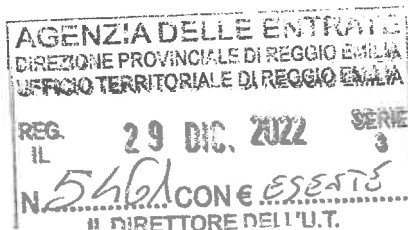
TITOLO 7

Art. 28. Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa esplicitamente riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi ed alle consuetudini locali

Castelnovo ne' Monti, 23 dicembre 2022

Ferrari Paolo
Emilio Gualdi
Manlio Cugari
Luigi Albini
Alfonso Rossi
Giuseppe Rossi
Carlo Rossi
Francesco Bili
Leo Rossi
Luigi Rossi
Paolo Rossi



(*) firma su delega della Direttrice Provinciale
Donatella Pierleoni

Antonio Casillo



r_emi.ro.Giunta - Prot. 30/12/2022.1263961.E

Il cuore della montagna

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi il giorno venerdì 23/12 /2022, presso la sede sociale in Castelnovo Monti (RE) via F.lli cervi n° 2/B, alle ore 16,30, si è riunita in seconda convocazione la assemblea degli associati della associazione "il cuore della montagna" per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno

- 1) Adeguamento dello statuto alle disposizioni in materia di terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017;
- 2) Introduzione dell'acronimo Organizzazione Di Volontariato ODV all'interno della denominazione;
- 3) Introduzione delle altre modifiche previste dal D.Lgs. 117/2017;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il sig. Ferrari Romeo già presidente del Consiglio Direttivo il quale chiama a fungere da segretario l'associato sig. Emilio Canovi, provvedendo quindi alle verifiche di rito, constatando:

- la presenza dei seguenti associati: Ferrari Romeo, Canovi Emilio, Manfredi Roberto, Manfredi Giovanni, Romei Gianluca, Guidetti Camillo, Torri Oreste, Tamburini Eros, Cosmi Carlo, Scaruffi Leo;
- la validità della riunione in seconda convocazione essendo andata deserta la assemblea in prima convocazione del 20/12;
- la presenza del numero legale degli associati, quindi la validità della riunione e la sua idoneità a deliberare sugli argomenti posti all'odg.

Apprendo la riunione sul 1° punto all'odg, il presidente informa che si rende necessaria la integrazione dello statuto sociale originario per uniformarlo alle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 117/2017 riguardanti gli enti del terzo settore, al fine di consentire la iscrizione della associazione al nuovo Registro Unico Del Terzo Settore RUNTS.

A tale riguardo il presidente da lettura dello statuto modificato che comprende le integrazioni di adeguamento richieste dal D.Lgs. 117/2017, che andrà sottoposto a registrazione e trasmesso al competente organo della Regione ER. Entro il 31/12/2022, pena la mancata permanenza nel RUNTS.

Precisa ancora il presidente che, "Il Cuore della Montagna" è una associazione di volontariato senza scopo di lucro che peraltro non gode della personalità giuridica in quanto mai richiesta, per cui le integrazioni apportate allo statuto originario vanno deliberate con la semplice assemblea ordinaria degli associati, senza l'intervento notarile in quanto non obbligatorio.

Terminata la propria esposizione, il presidente chiede agli associati di intervenire e di esprimersi in merito alle modifiche statutarie illustrate; i presenti, preso atto delle precisazioni fornite, all'unanimità

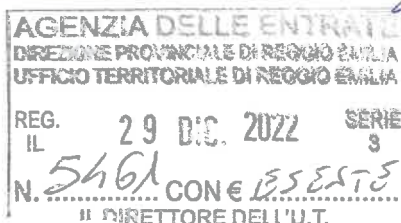
Deliberano

- 1) di approvare le integrazioni apportate allo statuto della associazione che viene sottoscritto da tutti gli associati presenti, eseguite in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- 2) di conferire incarico al presidente per la esecuzione degli adempimenti conseguenti a tali integrazioni statutarie, al fine di consentire la iscrizione nel RUNTS della associazione Il Cuore della Montagna.

Null'altro essendovi da deliberare, viene sciolta la assemblea alle ore 18,10, del che il presente verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente FERRARI ROMEO

il segretario CANOVI EMILIO



(*) firma su delega della Direzione Provinciale
Donatella Pierloni

Antonio Casillo





r_emi.ro.Giunta - Prot. 30/12/2022.1263961.E